

Avviso nel sito web TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283531-2018:TEXT:IT:HTML>

**Italia-Roma: Apparecchiature di rete  
2018/S 124-283531**

**Bando di gara**

**Forniture**

Direttiva 2004/18/CE

**Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice**

**I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto**

Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica sicurezza — Direzione Centrale dei Servizi tecnologici e della gestione patrimoniale — Ufficio Attività contrattuale per l'informatica, gli impianti tecnici e le telecomunicazioni

Via del Castro Pretorio 5

Punti di contatto: responsabile del procedimento: il direttore dell'Ufficio Attività contrattuale per l'informatica, gli impianti tecnici e le telecomunicazioni v. prefetto Tommaso Tafuri, designato con determina a contrarre n. 600/C/PR/505/3/0004550/18 del 25.6.2018

All'attenzione di: Silvia Duri

00185 Roma

Italia

Telefono: +39 0646572095

Posta elettronica: [silvia.duri@interno.it](mailto:silvia.duri@interno.it)

Fax: +39 0646572196

**Indirizzi internet:**

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: <http://www.poliziadistato.it>

Accesso elettronico alle informazioni: <http://www.poliziadistato.it/articolo/16425b30cdf11df57757164654>

**Ulteriori informazioni sono disponibili presso:** I punti di contatto sopra indicati

**Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:** I punti di contatto sopra indicati

**Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:**

Dipartimento per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, Ufficio I – Gabinetto del capo dipartimento Ufficio Corrispondenza – Settore Accettazione

Via Palermo 101

00184 Roma

Italia

Telefono: +39 0646548837

Fax: +39 0646527423

**I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice**

Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

**I.3) Principali settori di attività**

Ordine pubblico e sicurezza

**I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici**

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

## **Sezione II: Oggetto dell'appalto**

### **II.1) Descrizione**

#### **II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:**

Bando di gara d'appalto — procedura aperta (art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50 del 18.4.2016) – Fornitura per messa in sicurezza dell'infrastruttura di rete mediante acquisizione di «sistemi firewall» per il CED di Napoli e per il sito di Disaster Recovery presso il CUB di Bari, con connessi servizi di installazione, configurazione e assistenza, per una durata di 36 (trentasei) mesi — progetto 41.5.2. «Potenziamento delle infrastrutture tecnologiche e di sicurezza del CED della Polizia di Stato», cofinanziato dall'UE nell'ambito del «Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – ISF 1 – Police»

#### **II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione**

Forniture

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: CEN Napoli e CUB Bari

Codice NUTS ITF

#### **II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)**

L'avviso riguarda un appalto pubblico

#### **II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro**

#### **II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti**

Fornitura per messa in sicurezza dell'infrastruttura di rete mediante acquisizione di «sistemi firewall» per il CED di Napoli e per il sito di Disaster Recovery presso il CUB di Bari, con connessi servizi di installazione, configurazione ed assistenza, per una durata di 36 (trentasei) mesi — Progetto 41.5.2. «Potenziamento delle infrastrutture tecnologiche e di sicurezza del CED della Polizia di Stato», cofinanziato dall'UE nell'ambito del «Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – ISF 1 – Police»

#### **II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)**

32420000

#### **II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)**

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

#### **II.1.8) Lotti**

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

#### **II.1.9) Informazioni sulle varianti**

Ammissibilità di varianti: no

### **II.2) Quantitativo o entità dell'appalto**

#### **II.2.1) Quantitativo o entità totale:**

Importo a base d'asta pari a 2 000 000,00 EUR.

Importo delle varianti di cui al punto 1 delle opzioni pari a 144 000,00 EUR.

Importo del quinto d'obbligo complessivamente pari a 2 400 000,00 EUR.

Importo delle varianti di cui al punto 3 delle opzioni pari a 666 666,67 EUR.

Pagamento spese pubblicità legale pari 12 800,00 EUR, IVA inclusa.

Valore stimato, IVA esclusa: 2 000 000,00 EUR

#### **II.2.2) Opzioni**

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni: 4.2) Opzioni e rinnovi

Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.

Il contratto di appalto discendente dalla presente procedura può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

- 1) entro la scadenza contrattuale, l'amministrazione si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del responsabile unico del procedimento, ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs. 50/2016, purché il valore della modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo;
- 2) l'amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell'importo contrattuale entro l'importo massimo complessivo stimato di 2 400 000,00 EUR, IVA esclusa, che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016;
- 3) entro i 36 (trentasei) mesi successivi alla sottoscrizione del contratto, l'amministrazione si riserva la facoltà di esercitare la previsione di cui al disposto normativo dell'articolo 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, per una durata massima pari a un'ulteriore annualità;
- 4) entro la scadenza contrattuale, l'amministrazione si riserva altresì la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura strettamente necessaria e alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali, nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.

Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:

in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

#### II.2.3) **Informazioni sui rinnovi**

L'appalto è oggetto di rinnovo: no

#### II.3) **Durata dell'appalto o termine di esecuzione**

Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

### **Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico**

#### III.1) **Condizioni relative all'appalto**

##### III.1.1) **Cauzioni e garanzie richieste:**

###### 10.1) Garanzia provvisoria

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 pari a 20 000,00 EUR, importo che risulta già ridotto del 50 % poiché tutte le società partecipanti dovranno essere in possesso (a pena d'esclusione) della certificazione di qualità della «UNI EN ISO 9001:2008».

La medesima garanzia deve obbligatoriamente contenere una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione

antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, ovvero la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La stazione appaltante, in tal senso, comunicherà la data dell'avvenuta stipula contrattuale agli operatori economici partecipanti alla presente procedura, mediante pubblicazione al link <http://www.poliziadistato.it/articolo/16425aa6a72fc4386014568878>, ritenendosi conseguentemente manlevata dall'effettuazione degli svincoli delle garanzie provvisorie, in ossequio all'articolo 93, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2017.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice; in ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti Internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>,
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>,
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf),
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp).

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui all'art. 127, comma 4, del regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal decreto del ministero delle Attività produttive del 23.4.2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della L. 11.2.1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per giorni 180 (centottanta) dalla data di presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

- c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione e/o essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante,
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005; in tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2., del D.Lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50 % per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Imprese — RTI — , carenza delle clausole obbligatorie, ecc.).

Non è sanabile — e quindi è causa di esclusione — la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: «Garanzia provvisoria per la partecipazione alla gara d'appalto avente ad oggetto la fornitura per la messa in sicurezza dell'infrastruttura di rete mediante acquisizione di "sistemi firewall" per il CED di Napoli e per il sito di Disaster Recovery presso il CUB di Bari, con connessi servizi di installazione, configurazione ed assistenza, per una durata di 36 (trentasei) mesi», di cui al Progetto 41.5.2. «Potenziamento delle infrastrutture tecnologiche e di sicurezza del C.E.D. della Polizia di Stato», cofinanziato dall'UE nell'ambito del «Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – ISF 1 – Police».

#### 10.2 Garanzia definitiva

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata «garanzia definitiva» a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione finale.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice, per la garanzia provvisoria.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle attività nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui al comma 93, comma 3, del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma,

del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli «schemi tipo» approvati con decreto del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

La sottoscrizione della garanzia definitiva può essere anche corredata da autentica notarile della firma del garante sottoscrittore della polizza fideiussoria con l'accertamento dei relativi poteri.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.

La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: «Garanzia definitiva per l'atto negoziale discendente dalla gara d'appalto avente ad oggetto la fornitura per la messa in sicurezza dell'infrastruttura di rete mediante acquisizione di "sistemi firewall" per il CED di Napoli e per il sito di Disaster Recovery presso il CUB di Bari, con connessi servizi di installazione, configurazione ed assistenza, per una durata di 36 (trentasei) mesi», di cui al Progetto 41.5.2. «Potenziamento delle infrastrutture tecnologiche e di sicurezza del C.E.D. della Polizia di Stato», cofinanziato dall'UE nell'ambito del «Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – ISF 1 – Police».

### III.1.2) **Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:**

13.1) Forniture apparecchiature con «hardware e software di base»

Quanto a EUR IVA esclusa.

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convergono, come in effetti convergono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9.10.2002, n. 231, che recepisce la direttiva europea 2000/35/CE, come modificato dal decreto legislativo 9.10.2012, n. 192, di recepimento della direttiva 2011/7/UE, l'amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a

seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24.12.2007, n. 244, da emettersi successivamente alla data di ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità funzionale finale positiva, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità funzionale finale positiva, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato decreto legislativo n. 231/2002 e successive modifiche e integrazioni.

13.2) Servizi per i quali è prevista la rendicontazione a canone (36 mesi)  
(Importo totale pari a \_\_\_\_\_ EUR, esclusa IVA al 22 %)

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di n. \_\_\_ canoni dell'importo di € \_\_\_\_\_ IVA esclusa, di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24.12.2007, nr. 244, da emettersi trimestralmente successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento e comunque successivamente all'acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione del relativo servizio rilasciata dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..

13.3 - Servizi di supporto specialistico per i quali è prevista la rendicontazione a giornata (Importo totale pari a € \_\_\_\_\_, esclusa IVA al 22 %)

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24.12.2007, nr. 244, da emettersi trimestralmente successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento comunque corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data del termine del periodo di riferimento corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciate dal Direttore dell'esecuzione del contratto, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..

13.4 - Servizi di formazione

— Servizi di formazione presso il CEN di Napoli  
(Importo totale pari a € \_\_\_\_\_, esclusa IVA al 22 %)

— Servizi di formazione presso il CUB di Bari  
(Importo totale pari a € \_\_\_\_\_, esclusa IVA al 22 %)

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il

termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, purché corredata dalla certificazione di avvenute regolari prestazioni rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, da emettersi successivamente al completamento delle sessioni di formazione rispettivamente erogate presso il CEN di Napoli ed il CUB di Bari, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di completamento delle sessioni di formazione, corredata dalla certificazione di avvenute regolari prestazioni rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura elettronica, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..

Le predette fatture, recanti obbligatoriamente il numero di codice CIG 754784136F e il codice CUP F63D18000010007, dovranno essere intestate a: MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, secondo le modalità disposte dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché dalla Legge nr. 244 del 24.12.2007 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 55 del 3.4.2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU.

Le stesse dovranno, altresì, necessariamente riportare anche la seguente dicitura: "Le spese relative alla presente fattura saranno liquidate nella misura di un 50 % quale quota comunitaria e di un 50 % a titolo di cofinanziamento nazionale, sulla base del tasso di cofinanziamento del Programma Operativo Nazionale del "Fondo Sicurezza Interna 2014/2020".

La fornitura oggetto della presente procedura di gara, di cui al Progetto n. 41.5.2 – ISF 1 –Police per il "potenziamento delle infrastrutture tecnologiche e di sicurezza del C.E.D. della Polizia di Stato, ammessa a finanziamento nell'ambito del "Fondo Sicurezza Interna 2014/2020", sarà oggetto di pagamento a cura dell'Autorità di Gestione direttamente al soggetto attuatore, previa verifica della regolarità della procedura di affidamento seguita, ivi compreso il rispetto dell'articolo 3 della Legge nr. 136/2010, nella misura di un 50 % quale quota comunitaria e di un 50 % a titolo di cofinanziamento nazionale.

L'Autorità di gestione, attraverso il "Fondo di Rotazione", istituito presso la Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel quale confluiscono i Fondi comunitari e nazionali, corrisponderà l'importo spettante mediante pagamento diretto al soggetto attuatore, previa trasmissione della documentazione amministrativa-contabile da parte di quest'Amministrazione, in qualità di Beneficiario, e previa verifica della regolarità e della legittimità della stessa.

I pagamenti saranno subordinati all'accreditamento sul "Fondo di Rotazione" della quota comunitaria di risorse da parte della Commissione Europea, e, di conseguenza, nè l'Autorità di Gestione nè l'Amministrazione potranno essere ritenuti responsabili, quindi, degli eventuali ritardi nella liquidazione, che potrebbero verificarsi a causa della mancanza di disponibilità dei sopracitati fondi.

Ai sensi dell'Art. 5, comma 7, del Reg. (UE) n. 514/2014 "La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei Conti hanno potere di revisione contabile esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione ai sensi del regolamento e dei regolamenti specifici".

### III.1.3) **Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c), del Codice, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

III.1.4) **Altre condizioni particolari**

III.2) **Condizioni di partecipazione**

III.2.1) **Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale**

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Per essere ammessi a presentare offerta gli operatori economici candidati devono possedere a pena di esclusione, i requisiti di seguito riportati che avranno provveduto ad autocertificare mediante il Documento di Gara Unico Europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs. n.50/2016 secondo il modello allegato alla documentazione di gara anche in formato elettronico e per la cui compilazione si rimanda ad un'attenta lettura dell'articolo 15 del Disciplinare di gara.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante "AVCpass" in conformità alla Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

a) **Requisiti di carattere generale**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78, conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle specifiche clausole del "Programma Nazionale Fondo Sicurezza Interna 2014/2020", nonché di quelle contenute nel "Patto di integrità" e nel "Codice di comportamento" (allegati al presente disciplinare), costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012, fatta salva la possibilità di ricorrere alla procedura del c.d. soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, comma 9, del Codice degli Appalti.

b) **Requisiti di idoneità**

I candidati alla presente procedura devono essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

(Il requisito del presente Paragrafo non può essere oggetto di avvalimento né comprovato complessivamente da operatori economici che si presentino in forma aggregata, in quanto soggettivo).

### III.2.2) **Capacità economica e finanziaria**

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Per essere ammessi a presentare offerta gli operatori economici candidati devono possedere a pena di esclusione, i requisiti di seguito riportati che avranno provveduto ad autocertificare mediante il Documento di Gara Unico Europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs. n.50/2016 secondo il modello allegato alla documentazione di gara anche in formato elettronico e per la cui compilazione si rimanda ad un'attenta lettura dell'articolo 15 del Disciplinare di gara.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura al fine del soddisfacimento dei requisiti in parola devono produrre:

1) idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due (n. 2) istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 1<sup>o</sup> settembre 1993 n. 385, attestanti:

La solidità dell'operatore economico;

La circostanza che lo stesso abbia sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità;

La capacità economica e finanziaria dell'operatore economico di farsi carico delle obbligazioni conseguenti all'eventuale aggiudicazione del servizio posto a gara.

Le stesse dovranno inoltre riportare i riferimenti della procedura in argomento (oggetto, CIG, eventuale CUP).

La mancanza e/o l'incompletezza degli elementi richiesti non darà luogo all'esclusione dalla procedura ma sarà oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice.

2) una dichiarazione nella quale attestino di aver realizzato un fatturato d'impresa negli ultimi tre esercizi finanziari pari almeno ad € 500.000,00, IVA esclusa, nel settore oggetto della gara: a tale scopo si faccia riferimento all'oggetto prevalente della fornitura individuato tramite il CPV, nello specifico – CPV: 32420000-3 Apparecchiature di rete.

Tali richieste trovano motivazione in relazione alla complessità e alla specificità delle prestazioni oggetto della presente procedura di gara.

In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare profili aziendali dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore complessivo posto a base di gara tale da garantirne la capacità produttiva, nonché le capacità tecniche per assicurare un adeguato livello qualitativo dei prodotti e delle prestazioni.

Inoltre, al fine di incentivare la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate alla gara, questa stazione appaltante non ha ritenuto di determinare il possesso di percentuali minime di fatturato specifico da parte delle aziende mandanti/consorziate.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

(Il requisito di cui al punto 1) del presente Paragrafo non può essere oggetto di avvalimento né comprovato complessivamente da operatori economici che si presentino in forma aggregata, in quanto soggettivo, mentre quello di cui al punto 2) può essere avvalibile e posseduto dal raggruppamento/consorzio nel suo insieme. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.)

### III.2.3) **Capacità tecnica**

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Per essere ammessi a presentare offerta gli operatori economici candidati devono possedere a pena di esclusione, i requisiti di seguito riportati che avranno provveduto ad autocertificare mediante il Documento di Gara Unico Europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs. n.50/2016 secondo il modello allegato alla documentazione di gara anche in formato elettronico e per la cui compilazione si rimanda ad un'attenta lettura dell'articolo 15 del Disciplinare di gara.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura al fine del soddisfacimento dei requisiti in parola devono:

1) produrre un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni nel settore oggetto della gara (a tale scopo si faccia riferimento all'oggetto prevalente della fornitura individuato tramite il CPV, nello specifico – CPV: 32420000-3 Apparecchiature di rete, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati;

2) attestare il possesso del sistema di garanzia della qualità conforme alla serie di norme "UNI EN ISO 9001:2008" o superiori in corso di validità, in settore attinente l'oggetto dell'appalto, certificato da Organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie "UNI CEI EN 45000".

Il requisito di cui al punto 1) del presente Paragrafo può essere oggetto di avalimento e comprovato complessivamente da operatori economici che si presentino in forma aggregata, mentre quello di cui al punto 2) del presente Paragrafo, in quanto requisito soggettivo, non può essere oggetto di avalimento né comprovato complessivamente da operatori economici che si presentino in forma aggregata.

III.2.4) **Informazioni concernenti appalti riservati**

III.3) **Condizioni relative agli appalti di servizi**

III.3.1) **Informazioni relative ad una particolare professione**

III.3.2) **Personale responsabile dell'esecuzione del servizio**

**Sezione IV: Procedura**

IV.1) **Tipo di procedura**

IV.1.1) **Tipo di procedura**

Aperta

IV.1.2) **Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un'offerta**

IV.1.3) **Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo**

IV.2) **Criteri di aggiudicazione**

IV.2.1) **Criteri di aggiudicazione**

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito

1. Caratteristiche tecniche. Ponderazione 80

2. Caratteristiche economiche. Ponderazione 20

IV.2.2) **Informazioni sull'asta elettronica**

IV.3) **Informazioni di carattere amministrativo**

IV.3.1) **Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice:**

PR.505.3

IV.3.2) **Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto**

IV.3.3) **Condizioni per ottenere il capitolato d'onori e documenti complementari o il documento descrittivo**

IV.3.4) **Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione**

10.8.2018 - 13:00

IV.3.5) **Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare**

IV.3.6) **Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione**  
italiano.

IV.3.7) **Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta**  
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) **Modalità di apertura delle offerte**

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì

Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:

La prima seduta pubblica avrà luogo alla data oggetto di apposita comunicazione, trasmessa all'indirizzo PEC, comunicato secondo le modalità di cui al precedente articolo 2, paragrafo 2.4, dall'operatore economico candidato.

Alla predetta seduta pubblica potranno prendere parte i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate, nella misura massima di due soggetti per ogni operatore economico, oppure persone munite di specifica delega.

In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti al massimo 3 (tre)giorni prima della data fissata.

Le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate con le medesime modalità sopraesposte.

#### **Sezione VI: Altre informazioni**

VI.1) **Informazioni sulla periodicità**

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) **Informazioni sui fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì

Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: Progetto 41.5.2. «Potenziamento delle infrastrutture tecnologiche e di sicurezza del CED della Polizia di Stato», cofinanziato dall'UE nell'ambito del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – ISF 1 – Police – Obiettivo Speciale 5 – Obiettivo Nazionale 2

VI.3) **Informazioni complementari**

1. La fornitura oggetto della presente procedura di gara è stata ammessa a finanziamento nell'ambito del "Programma Nazionale Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – Progetto n.41.5.2 – Strumento Finanziario ISF 1 – Police";

2. La stipula del contratto avverrà previo esito positivo del controllo formale effettuato dai competenti Uffici dell'Autorità Responsabile del "Programma Nazionale Fondo Sicurezza Interna 2014 – 2020" e degli Organismi deputati al controllo di legittimità sulla procedura ed atti di gara. Nel caso in cui l'esito negativo dei predetti controlli determini la totale o parziale soppressione del finanziamento assegnato al Progetto, l'Amministrazione valuterà la necessità di esercitare i poteri di autotutela annullando la procedura di gara;

3. La fornitura oggetto della presente procedura, ammessa a finanziamento nell'ambito del Progetto 41.5.2 "Potenziamento infrastrutture tecnologiche e di sicurezza del C.E.D. della Polizia di Stato di cui al "Programma Nazionale Fondo Sicurezza Interna 2014 – 2020" - Strumento Finanziario ISF 1 – Police", sarà oggetto di pagamento, previo esito positivo dei previsti controlli da parte dell'Autorità Responsabile dello stesso "Programma" sulle relative procedure ed atti di gara contrattuali, nella misura di un 50 % quale quota comunitaria e di un 50 % a titolo di cofinanziamento nazionale di cui al D.M. dell'Ispettore Generale Capo per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea del 21 marzo 2106, e, di conseguenza, l'Amministrazione non potrà

essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dipendenti da eventuali temporanee indisponibilità delle risorse del "Programma Nazionale Fondo Sicurezza Interna 2014 – 2020" assegnate al Progetto "41.5.2";

L'Autorità di gestione, attraverso il Fondo di rotazione, istituito presso la Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel quale confluiscono i Fondi comunitari e nazionali, corrisponderà l'importo spettante mediante pagamento diretto al soggetto attuatore, previa trasmissione della documentazione amministrativa-contabile da parte di quest'Amministrazione, in qualità di Beneficiario, e previa verifica, da parte dell'Ufficio Centrale, della regolarità e della legittimità della stessa.

I pagamenti saranno subordinati all'accreditamento sul "Fondo di Rotazione" della quota comunitaria di risorse da parte della Commissione Europea, e, di conseguenza, né l'Autorità di Gestione né l'Amministrazione potranno essere ritenuti responsabili, quindi, degli eventuali ritardi nella liquidazione, che potrebbero verificarsi a causa della mancanza di disponibilità dei sopracitati fondi.

4. E' esclusa la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti da contratti affidati nell'ambito dei progetti ammessi al finanziamento del "Programma Nazionale Fondo Sicurezza Interna 2014 – 2020";

5. Ai sensi dell'Art. 5, comma 7, del Reg. (UE) n. 514/2014 "La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei Conti hanno potere di revisione contabile esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici".

6. In relazione agli obblighi di informazione e di pubblicità relativi al beneficio del finanziamento, l'Impresa/RTI/ Consorzio aggiudicatario/o si impegna a rispettare le norme dettate dal Reg. (UE) 821/2014 (v. in particolare, artt. 3, 4 e 5 ed Allegato II, "Istruzioni per la creazione dell'emblema e definizione dei colori standard – Allegato 9), con particolare riferimento all'apposizione di etichette sulle apparecchiature oggetto di interventi cofinanziati, in conformità al "fac-simile" di cui all'allegato 7 al disciplinare di gara.

7. Le fatture, recanti obbligatoriamente il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall'ANAC ed il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al "progetto", dovranno essere trasmesse alla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e delle Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24.12.2007 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 55 del 3.4.2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU, e saranno oggetto di liquidazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo n.231/2002 e ss.mm.ii.

Le stesse dovranno, altresì, necessariamente riportare anche la seguente dicitura: "Le spese relative alla presente fattura saranno liquidate nella misura di un 50 % quale quota comunitaria e di un 50 % a titolo di cofinanziamento nazionale di cui alla D.M. dell'Ispettore Generale Capo per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea del 21 marzo 2106. "Programma Nazionale Fondo Sicurezza Interna 2014/2020".

(Le clausole 1-7 saranno compendiate in un apposito allegato (All. nr. 8 al disciplinare di gara) per l'accettazione incondizionata da parte delle Società/RTI, e, nell'eventualità di mancata, erronea o parziale accettazione delle stesse la stazione appaltante assegnerà un tempo congruo per sanare, mediante soccorso istruttorio, tale carenza).

8. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell'articolo 32 del vigente Codice degli appalti.

9. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le forniture e/o attività e/o servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto, a fronte della compilazione, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, di un verbale di sospensione, con

l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività e/o servizi e/o forniture, nonché dello stato di avanzamento delle forniture e/o attività e/o servizi la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'operatore economico può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessuno indennizzo è dovuto all'operatore economico negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile del Procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

10. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite e comunque con le modalità di cui all'articolo 109 del D.Lgs.vo 50/2016.

11. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs.vo 50/2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nell'eventualità del verificarsi in una delle fattispecie di cui all'articolo 108 del D.Lgs.vo 50/2016.

12. La Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

13. La Società si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante l'oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.

14. La Società si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

15. Inoltre, la Società si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).

16. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

17. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara

incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

18. I costi relativi alla sicurezza rischi da interferenze sono stabiliti in € 0.00. Nell'ipotesi in cui in fase di progettazione l'offerente dovesse riscontrare la necessità di stabilire eventuali costi da destinare alla sicurezza da Interferenze, questi dovranno essere indicati in offerta e non dovranno essere oggetto di ribasso.

19. Ai sensi del disposto normativo di cui all'articolo 1, comma 17, della Legge 190/2012, l'Amministrazione e la Società aggiudicataria dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell'unito "Patto di integrità" (allegato 2), che diverrà parte integrante dell'atto negoziale discendente dalla presente procedura, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.

20. Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall'unito "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno" (allegato 3), adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al D.P.R. 16.4.2013, nr. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell'articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall'art. 1, comma 44, della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con Delibera n. 75/2013 "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.

21. Per quanto non espressamente previsto dal vigente Codice degli Appalti e negli atti attuativi, alla presente procedura di affidamento ed alle connesse attività amministrative si applicano le disposizioni di cui alla Legge 7.8.1990, nr. 241, in particolare in tema di diritto di accesso (articoli 22 e seguenti), alla stipula del contratto ed alla fase esecuzione si applicano le disposizioni del Codice Civile (articolo 30, comma 8).

22. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le eventuali spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

23. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria (art.209 comma 2 del D.Lgs.vo n.50/2016).

24. L'Autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR del Lazio.

25. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

#### VI.4) **Procedure di ricorso**

##### VI.4.1) **Organismo responsabile delle procedure di ricorso**

Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica sicurezza — Direzione Centrale dei Servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale — Ufficio Attività contrattuale per l'informatica, gli impianti tecnici e le telecomunicazioni

Via del Castro Pretorio 5

00185 Roma

Italia

Posta elettronica: [silvia.duri@interno.it](mailto:silvia.duri@interno.it)

Telefono: +39 0646572095

Fax: +39 0646572196

##### VI.4.2) **Presentazione di ricorsi**

##### VI.4.3) **Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi**

Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica sicurezza — Direzione Centrale dei Servizi TecnicoLogistici e della Gestione Patrimoniale — Ufficio Attività contrattuale per l'informatica, gli impianti tecnici e le telecomunicazioni

Via del Castro Pretorio 5

00185 Roma

Italia

Posta elettronica: [silvia.duri@interno.it](mailto:silvia.duri@interno.it)

Telefono: +39 0646572095

Fax: +39 0646572196

VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**  
25.6.2018